

CONSORZIO  
PER LO SVILUPPO  
INDUSTRIALE  
DELLA PROVINCIA  
DI MANTOVA

N. ..... 11 .....  
Data ..... 16 FEB. 2021 .....

### DELIBERA

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI PATROCINIO E CONSULENZA LEGALE AD AVVOCATI ESTERNI**

#### L'AMMINISTRATORE UNICO

nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 277 del 19.11.2019, ai sensi dell'art. 11, comma 2, della L.R. n. 32 del 05.11.2014

#### **RICHIAMATE:**

- la Legge Regionale n. 18 del 05.02.2010 ad oggetto "Misure finalizzate al riassetto ed al risanamento dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale";
- la Legge Regionale n. 32 del 05.11.2014 ad oggetto "Risanamento e rilancio dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale";

#### **PREMESSO CHE:**

- l'art. 4 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (di seguito anche "Codice") stabilisce che l'affidamento dei contratti pubblici aventi a oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi esclusi, in tutto o in parte dal suo ambito oggettivo di applicazione, debba avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità.
- l'art. 17, comma 1 lett. d), del Codice stabilisce che le disposizioni in esso previste non si applicano, tra l'altro, agli appalti e alle concessioni di servizi concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:
  - a) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:
    - a.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;
    - a.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;
  - b) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;
  - c) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;
  - d) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;
  - e) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;

- con deliberazione dell'Amministratore Unico n.25 del 27.2.2019 questo Ente ha già adottato il "Regolamento per l'affidamento degli incarichi legali" e proceduto all'istituzione della short list di avvocati;

**ATTESO** che la **Corte di Giustizia dell'Unione Europea** con sentenza del 6 giugno 2019 (C 264/2018) ha affermato che gli incarichi legali sono esclusi dalla normativa appaltistica generale – ai sensi dell'art. 10, lettera d), I e II) della direttiva 24/2014, corrispondente alle ipotesi dell'articolo 17 comma 1 lett. d) del codice dei contratti pubblici – in quanto diversi da ogni altro contratto, perché le relative prestazioni possono essere rese "solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza".

**CONSIDERATO** che la Corte, con la sentenza di cui innanzi, ha precisato altresì che c'è un ulteriore profilo che rende i servizi legali incomparabili con ogni altro servizio, atteso che gli stessi possono partecipare, "direttamente o indirettamente, all'esercizio di pubblici poteri e alle mansioni che hanno ad oggetto la tutela di interessi generali dello Stato o delle altre collettività pubbliche".

**RILEVATO** che in data 24 ottobre 2018 l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato, con la Delibera n. 907 del 24 ottobre 2018, **le Linee guida n. 12** che forniscono chiarimenti sulle procedure da seguire per l'affidamento dei servizi legali, alla luce della nuova disciplina contenuta nel Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) e secondo cui "l'affidamento dei servizi legali costituisce appalto, con conseguente applicabilità dell'allegato IX e degli articoli 140 e seguenti del Codice dei contratti pubblici, qualora la stazione appaltante affidi la gestione del contenzioso in modo continuativo o periodico al fornitore nell'unità di tempo considerata (di regola il triennio); mentre, precisano le suddette linee guida, "l'incarico conferito ad hoc costituisce invece un contratto d'opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, ed è sottoposto al regime di cui all'articolo 17 (contratti esclusi)".

**VISTA la Delibera n. 303 del 1aprile 2020 con cui l'ANAC** ha precisato che "Gli operatori economici che prendono parte all'esecuzione di appalti pubblici devono possedere i requisiti generali di moralità, tra cui quello di regolarità contributiva. In caso di costituzione di un apposito elenco di avvocati, da consultare ai fini del conferimento del singolo incarico professionale, tali requisiti devono essere posseduti dai professionisti al momento della richiesta di iscrizione nel citato elenco e debbono essere controllati al momento di ogni singolo affidamento, fermo restando, da un lato, che non può esigersi il medesimo rigore formale di cui all'art. 80 d.lgs. 50/2016 (prima art. 38 d.lgs. 163/2006) e, dall'altro, che la stazione appaltante nell'esercizio della propria discrezionalità amministrativa può valutare di svolgere in ogni momento le verifiche ritenute necessarie".

**RITENUTO**, pertanto, opportuno, che questo Ente provveda all'adozione di un Regolamento che disciplini nel rispetto della normativa nazionale, comunitaria, delle Linee Guida ANAC n. 12, come da ultimo integrate dalla delibera ANAC n. 303 del 01.04.2020, il conferimento da parte del Consorzio degli incarichi per la rappresentanza in giudizio (sede giudiziale ma anche arbitrale) affidati in occasione di ogni singola vertenza e controversia innanzi a tutte le Autorità Giurisdizionali e tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza.

**ACQUISITO** il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Direttore quale responsabile del Servizio AA.GG., ai sensi dell'art. 23 del vigente Regolamento di Contabilità;

**DATO ATTO** che nella fattispecie si prescinde dal parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Ufficio Bilancio e Risorse Finanziarie ai sensi dell'art. 23 del vigente Regolamento di Contabilità, atteso che il presente non comporta né impegno di spesa né riduzione di entrata;

**ACQUISITO** il parere di legittimità del Direttore dell'Ente ai sensi dell'art. 7, L.R. 32/2014;

**VISTO** il vigente statuto consortile;

### **DELIBERA**

Per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato:

- 1) **DI APPROVARE** l'allegato "**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI PATROCINIO E CONSULENZA LEGALE AD AVVOCATI ESTERNI**";
- 2) **DI APPROVARE** l'allegato schema di convenzione per il conferimento dell'incarico, nonché lo schema di accordo ex art. 28 GDPR per la nomina di responsabile esterno del trattamento dei dati personali;
- 3) **DI ATTRIBUIRE** la responsabilità del procedimento ex art. 5 della legge 241/90 al Dr. Francesco DI PEDE – Responsabile Ufficio AA.GG., il quale provvederà ad adottare ogni atto di propria competenza per l'attuazione della presente deliberazione;
- 4) **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'ente a fini del rispetto delle prescrizioni della disciplina relativa agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle istituzioni pubbliche previste dal d.lgs. 33/2013;

L'Amministratore Unico  
Avv. Rocco Salvatore Fuina

**CONVENZIONE PER INCARICO PROFESSIONALE DI RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO E PATROCINIO  
LEGALE**

L'anno ..... il giorno ..... del mese di ..... presso la sede del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera, con sede in Matera, via Trabaci – Centro Tre Torri

**TRA**

Il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera, in persona dell'ing. Giovanni Perrone, Direttore dell'Ente, domiciliato, per la carica, in Matera, via Trabaci – Centro Tre Torri, il quale agisce in quest'atto in nome e per conto del suddetto Ente, ai sensi dell'art. 13, comma 2, dello Statuto vigente del Consorzio adottato con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 37 dell'11.06.2015; (di seguito Consorzio)

**E**

L'Avvocato \_\_\_\_\_ con studio professionale in via \_\_\_\_\_  
n° \_\_\_\_\_ tel \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_  
P.Iva \_\_\_\_\_; email \_\_\_\_\_  
P.E.C. \_\_\_\_\_ (di seguito Legale - Professionista)

**PREMESSO CHE:**

- che le parti, come innanzi indicate, intendono con la presente scrittura privata disciplinare l'incarico professionale ad oggetto: \_\_\_\_\_ conferito con determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, in conformità a quanto stabilito nella deliberazione dell'Amministratore Unico n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ;
- che il professionista officiato, con la sottoscrizione della presente convenzione, dichiara di essere a conoscenza e di accettare integralmente il **"REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI PATROCINIO E CONSULENZA LEGALE AD AVVOCATI ESTERNI"**, adottato con deliberazione dell'amministratore unico n \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ unitamente ad ogni altro provvedimento/disposizione riguardante il conferimento di incarichi professionali, impegnandosi altresì alla piena osservanza delle norme che disciplinano la istituzione e tenuta dell'Elenco degli Avvocati Esterni del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera.
- che costituiscono parte integrante e sostanziale tutti gli atti in premessa richiamati, anche ai fini della eventuale integrazione delle disposizioni di seguito specificate e che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare senza riserva alcuna.

**TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE.**

## ARTICOLO 1

### OGGETTO DELL'INCARICO

Il Consorzio affida all'Avv. \_\_\_\_\_, che accetta, l'incarico di rappresentarla e difenderla nel giudizio pendente innanzi al \_\_\_\_\_ promosso con atto di citazione \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_ / contro \_\_\_\_\_. L'incarico è conferito solo per il suddetto giudizio. Per gli eventuali successivi gradi di giudizio e/o fasi stragiudiziali, l'Ente si riserva di assumere specifica ed ulteriore determinazione.

## ARTICOLO 2

### DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

L'Avvocato dichiara che la causa in questione ha il seguente valore \_\_\_\_\_.

Il Professionista, con nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ha presentato apposito preventivo di spesa relativo alle competenze professionali dell'importo complessivo di € \_\_\_\_\_.

Il Professionista dichiara che il compenso per le prestazioni professionali riguardanti il presente incarico, è stato determinato secondo i valori \_\_\_\_\_ di liquidazione previsti per lo scaglione di riferimento della causa, dai parametri forensi di cui al DM 10/03/2014, n. 55 e ss.mm.ii., con applicazione della riduzione del \_\_\_\_\_%, è da intendersi così articolato:

- studio: importo di	€ _____
- fase introduttiva: importo di	€ _____
- fase istruttoria: importo di	€ _____
- fase decisoria: importo di	€ _____
- rimborso forfettario 15%: importo di	€ _____
Totale al netto di CPA e IVA:	€ _____
CPA	€ _____
IVA	€ _____
<b>TOTALE COMPLESSIVO DI:</b>	<b>€ _____</b>

L'incarico viene dunque conferito a fronte di un corrispettivo complessivo presunto pari ad € \_\_\_\_\_, oltre CPA ed IVA come per legge, comprensivo di spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale.

Le ulteriori spese vive ragionevolmente sostenute per lo svolgimento dell'attività saranno liquidate

a seguito di formale richiesta e solo se adeguatamente documentate, al completamento della prestazione professionale, restando escluse in ogni caso maggiorazioni percentuali o forfettarie.

Con riferimento al predetto compenso pattuito, il Consorzio provvederà ad erogare un acconto del 30% sulle competenze professionali, pari ad € \_\_\_\_\_, oltre CPA e IVA.

Di norma, non potranno essere corrisposti ulteriori acconti in corso di causa.

La liquidazione della restante parte del compenso, detratto l'acconto corrisposto, avverrà a prestazione conclusa in base agli importi predeterminati in sede di pattuizione preventiva, in relazione alle sole fasi effettivamente espletate, previa verifica dell'attività effettivamente svolta dal professionista.

Ai sensi dell'art. 2233 dei cod. civ., il professionista riconosce che la misura del compenso è adeguata all'importanza dell'incarico ed al decoro della Professione e dichiara di essere integralmente soddisfatto.

È fatto obbligo al professionista di trasmettere, preventivamente all'invio della fattura elettronica, notula pro forma all'Ufficio Contenzioso che verificherà la congruità della stessa con riferimento a quanto pattuito in occasione del conferimento dell'incarico.

Il corrispettivo indicato nel preventivo e/o in convenzione potrà essere motivatamente ridotto dal Responsabile dell'Ufficio Contenzioso qualora l'attività svolta sia stata minore rispetto a quella preventivata.

L'Avvocato si impegna a non avviare procedure monitorie in danno del Consorzio prima che siano trascorsi sei mesi da una infruttuosa richiesta di pagamento delle competenze spettanti.

Qualora la sentenza favorevole al Consorzio condanni la controparte al pagamento delle spese legali, fermo restando quanto puntualmente statuito in merito dalla citata convenzione e da ogni altro atto e/o provvedimento prodromico, l'Avvocato incaricato curerà, per conto ed in nome dell'Ente e senza ulteriore compenso per l'attività di recupero crediti, la esazione delle spese e degli onorari a cui la controparte è stata condannata nei giudizi da lui trattati.

A seguito di sentenza o altro provvedimento giudiziario favorevole, divenuto definitivo, recante la condanna della controparte a rifondere al Consorzio le spese di giudizio, spetta all'avvocato officiato la maggior somma tra l'importo pattuito in convenzione e quella liquidata dal giudice in danno del soccombente, solamente ove quest'ultima risulti effettivamente recuperata ed introitata al bilancio del Consorzio. Il legale non potrà in nessun caso esigere dette maggiori competenze od onorari dal CSI, essendo l'Ente tenuto al pagamento di quanto pattuito in convenzione.

Il termine di conclusione del procedimento di liquidazione di tale maggior somma decorre pertanto dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento giudiziale favorevole.

In caso di mancato espletamento del mandato e/o nella ipotesi che la causa per la quale si sia officiati difensori dell'Ente non sia iscritta a ruolo non è dovuto alcun compenso.

In caso di rinuncia al mandato o di abbandono della causa sono riconosciute al professionista le competenze spettanti per l'attività effettivamente svolta sino al momento dell'abbandono ovvero della estinzione del giudizio nonché sino al momento della rinuncia al mandato, sempre che le suddette circostanze non siano imputabili al professionista; in tale caso ai fini della quantificazione delle citate competenze, saranno applicati come parametro, i valori minimi di cui al DM. n. 55/2014 avuto riguardo alle sole fasi del giudizio alle quali si riferiscono le prestazioni effettivamente rese dal professionista.

In tutti i casi in cui, per qualsiasi ragione, la causa non giunga a decisione e/o venga definita in via stragiudiziale o giusta conciliazione giudiziale, il compenso convenuto con la presente convenzione, sarà rideterminato in ragione dell'attività effettivamente svolta sino all'avvenuta definizione della lite, avendo riguardo, come parametro alle singole fasi di giudizio di cui al D.M. n. 55/2014.

### **ARTICOLO 3**

#### **MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO**

Il Professionista è tenuto all'osservanza delle leggi e della normativa vigente, dei principi giurisprudenziali riferiti al caso oggetto di controversia nonché al rispetto del Codice Deontologico Forense e dell'obbligo di aggiornamento professionale.

L'Avvocato, relativamente all'espletamento dell'incarico, è tenuto in ogni caso:

- a) a trasmettere un parere in ordine al "rischio di soccombenza";
- b) ad aggiornare per iscritto costantemente il Consorzio sullo stato generale del giudizio e sull'esito delle singole udienze con l'indicazione delle attività poste in essere, contattando il Responsabile dell'Ufficio Contenzioso e il Direttore Generale;
- c) ad inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa, altro scritto difensivo, verbale di udienza relativi al giudizio afferente il mandato conferito;
- d) a rendere, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, un parere per iscritto all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio, o, comunque, per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- e) a rendere obbligatoriamente parere scritto in ordine all'alea del giudizio e alla eventuale proposta di transazione giudiziale; l'Ente resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito;
- f) a relazionare per iscritto, periodicamente, almeno ogni sei mesi, ed in ogni caso entro il 30/06 ed il 31/12 di ogni anno, sullo stato della causa ai fini della determinazione del "fondo per rischi ed oneri".;
- g) a garantire la propria personale e pronta reperibilità attraverso la comunicazione di apposito

numero di telefono cellulare;

h) a garantire la propria presenza presso gli Uffici consortili per il tempo necessario a prendere conoscenza degli atti di pertinenza dell'incarico ricevuto e per fornire l'assistenza richiesta;

i) ad unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;

l) alla stretta osservanza del Codice Deontologico Forense.

Il Professionista, oltre a dover far pervenire prontamente al Consorzio a mezzo di posta elettronica/o PEC la documentazione depositata a comprova dell'attività svolta e dare puntuale informazione sull'andamento del giudizio, dovrà da questa informarsi in ordine alla eventuale sopravvenienza di deliberazioni o atti amministrativi o circostanze che in qualche modo possano avere rilevanza o ripercussioni sulla causa.

#### **ARTICOLO 4**

##### **OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA**

È fatto obbligo al professionista:

- di non avere in corso e di non accettare incarichi avverso il Consorzio o nei quali l'Ente sia comunque interessato, oltre a dichiarare, in costanza di iscrizione nell'Elenco degli Avvocati dell'Amministrazione, di non avere situazioni in conflitto con gli interessi dell'Ente medesimo;
- di comunicare prontamente al Consorzio l'insorgere di qualunque situazione di incompatibilità con l'incarico affidato prevista da norme di legge e dall'ordinamento deontologico professionale;
- di far osservare le stesse norme dagli Avvocati corrispondenti;
- di non azionare procedure monitorie in danno del Consorzio prima che siano trascorsi sei mesi dalla regolare richiesta di pagamento.

##### **DICHIARAZIONI**

Il professionista incaricato dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, il possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione all'Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle altre Giurisdizioni Superiori al n. \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ e comprovata esperienza professionale riferita alla Sezione prescelta di Diritto \_\_\_\_\_;
- iscrizione all'Albo professionale degli Avvocati del Foro di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ e comprovata esperienza professionale riferita alla Sezione prescelta di Diritto \_\_\_\_\_;
- possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
- godimento dei diritti civili e politici;

- di essere in possesso della polizza assicurativa n. \_\_\_\_\_ che dovrà essere adeguata al valore del giudizio tenuto conto anche di eventuali domande riconvenzionali;
- assenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la pubblica amministrazione;
- essere in regola con l'acquisizione dei crediti riconosciuti per la formazione continua degli avvocati;
- possesso dei requisiti di carattere generale prescritti dall'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
- essere in regola con il pagamento di imposte e tasse, contributi e oneri assistenziali e previdenziali;
- assenza di condanne penali e carichi pendenti per reati che incidano sulla moralità e condotta professionale nonché di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione e decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- assenza di sanzioni disciplinari attivate dall'Ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
- assenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse o di cause di inconferibilità, incompatibilità a svolgere l'incarico per il Consorzio, ai sensi della normativa vigente, del Codice Deontologico Forense, del Codice di comportamento anche alla luce del Piano Triennale per la Prevenzione e Corruzione del CSI;
- non avere in corso, alla data di presentazione della istanza, e non aver avuto nel triennio precedente, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il CSI;
- non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi;
- non avere rapporti di parentela, affinità entro il secondo grado, coniugio o convivenza con dipendenti del Consorzio, con il Direttore Generale, con Amministratori in carica;
- non appartenere ad Associazione, Organizzazione o Comitato (esclusi i partiti politici o sindacati) i cui ambiti di interesse possono interferire con l'incarico;
- accettare, incondizionatamente, in ogni sua parte il Regolamento disciplinante gli incarichi nonché ogni altro atto prodromico al conferimento dell'incarico, le condizioni, le modalità e i termini di affidamento determinati dal Consorzio per la istituzione e la tenuta dell'Elenco di

Avvocati e quanto disposto nello schema di convenzione;

- impegno a comunicare tempestivamente ogni modifica intervenuta alle dichiarazioni rese, qualora faccia venir meno i requisiti richiesti per mantenere l'iscrizione nell'Elenco;

## **ARTICOLO 5**

### **AUTONOMIA DEL PROFESSIONISTA**

L'opera professionale del professionista sarà svolta in autonomia, secondo la necessaria diligenza e competenza professionale e dovrà essere eseguita avvalendosi dell'organizzazione del proprio studio professionale.

E' categoricamente escluso ogni vincolo di subordinazione o di dipendenza o di esclusiva da parte del professionista nei confronti del Consorzio.

Gli incarichi affidati saranno svolti nell'ambito delle prestazioni professionali di lavoro autonomo, nel pieno rispetto delle relative norme fiscali e previdenziali, assicurando nella gestione degli stessi un elevato grado di professionalità e garantendo sempre la presenza alle udienze fissate dall'autorità giudiziaria.

## **ARTICOLO 6**

### **RISERVATEZZA**

Il Legale incaricato si impegna a mantenere la massima riservatezza su ogni documento ed informazione di cui avrà modo di prendere conoscenza in occasione dello svolgimento dell'incarico: tale vincolo di riservatezza si intende operante non solo durante, ma anche dopo la scadenza del rapporto con il Comune. Il mancato rispetto dell'impegno costituisce una causa di revoca dell'incarico.

## **ARTICOLO 7**

### **DIVIETO DI DELEGA**

Al Legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Consorzio, ad eccezione delle mere sostituzioni in udienza. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Consorzio, il Legale incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal Legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario

dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il Legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Consorzio. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Consorzio, salvo il rimborso delle spese del medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

## **ARTICOLO 8**

### **RINUNCIA AL MANDATO – RECESSO**

Il Legale ha facoltà di rinunciare al mandato per gravi sopravvenuti motivi, dandone preavviso idoneo a consentire l'affidamento dell'incarico ad altro legale, restando il precedente, in ogni caso, officiato del patrocinio fino alla nomina di un nuovo professionista. Il Consorzio si riserva la facoltà di revocare, in qualsiasi momento, l'incarico in oggetto, in caso di gravi inadempienza da parte del Legale ovvero quando dovesse incrinarsi il rapporto fiduciario o quando, sulla base delle liti trattate in precedenza, non sarà più ritenuto idoneo a tutelare gli interessi dell'Ente, senza che lo stesso possa alcunché pretendere, tranne il pagamento degli onorari e delle spese sostenute in misura proporzionale al servizio svolto. Il Legale, anche dopo la comunicazione di recesso, da qualunque parte esercitato, deve, comunque, assicurare il compimento degli adempimenti urgenti, la cui mancata effettuazione possa comportare decadenze e prescrizioni o, comunque, originare danni per gli interessi dell'Ente. In tutte le ipotesi innanzi indicate, il precedente difensore è tenuto a fornire al nuovo incaricato l'originale della produzione di parte dell'Ente. Il professionista ha comunque diritto al pagamento delle prestazioni effettuate sino alla data del recesso, con rimborso delle spese già sostenute (se documentate) ed erogazione del compenso per l'opera svolta. Il professionista oggetto di revoca di mandato, con la presente sottoscrizione, rinuncia a qualsiasi diritto nei confronti dell'Ente da azionarsi in via giudiziale ed accetta, di buon grado, le rinunce dell'Ente senza null'altro pretendere.

## **ARTICOLO 9**

### **OBBLIGHI DEL COMMITTENTE**

Il Consorzio si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale. Il Legale riceverà dagli uffici copia degli atti, salvo che per necessità di legge non debba essere acquisito l'originale, nel qual caso il Legale renderà dichiarazione impegnativa attestante il ritiro dell'atto e l'impegno a restituirlo non appena possibile.

## **ARTICOLO 10**

## **CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

I requisiti per ottenere l'incarico devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nell'avviso per la presentazione delle domande di ammissione e devono permanere alla data di eventuale incarico.

Fatte salve le eventuali responsabilità di carattere penale e/o disciplinare, al verificarsi di una delle condizioni d'incompatibilità o di qualunque altra circostanza espressa nel Regolamento disciplinante il conferimento degli incarichi da parte del Consorzio, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del cod. civ. e revocare il mandato conferito, senza diritto ad alcun corrispettivo e salva l'azione risarcitoria per i danni prodotti all'ente.

## **ARTICOLO 11**

### **COPERTURA ASSICURATIVA**

Il professionista comunica gli estremi della propria assicurazione da RC professionale: Compagnia: \_\_\_\_\_ numero polizza: \_\_\_\_\_ data di scadenza \_\_\_\_\_, massimale \_\_\_\_\_ e si impegna, a tenere attiva una copertura assicurativa dell'intero importo del contenzioso per tutta la durata dell'incarico

## **ARTICOLO 12**

### **TRACCIABILITA'**

Il professionista incaricato si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per quanto previsto dalla legge 136/2010, comunicando gli estremi del conto corrente dedicato, di cui fornirà agli uffici consortili gli estremi, unitamente alle generalità ed ai codici fiscali di tutti i soggetti eventualmente delegati ad operare.

## **ARTICOLO 13**

### **TUTELA DELLA PRIVACY E TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che i dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento saranno utilizzati esclusivamente per finalità unicamente connesse al conferimento dell'incarico di che trattasi, nonché conservati fino alla conclusione del procedimento presso il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera.

Finalità e base giuridica del trattamento: I dati personali sono trattati in funzione e per le finalità delle seguenti procedure:

1. Per l'affidamento dell'appalto, di cui alla determinazione di apertura del procedimento, nonché, con riferimento all'aggiudicatario;
2. Per l'affidamento dell'incarico di prestazione professionale;
3. Per la stipula e l'esecuzione del contratto di appalto o di prestazione professionale, con i connessi adempimenti contrattuali e di legge.

Ciascuna delle suddette finalità, ivi incluse le attività precontrattuali o propedeutiche alla finalizzazione degli accordi obbligazionari, rappresenta la base giuridica che legittima il trattamento in questione.

Specificamente:

- Necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ovvero ai fini dell'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'interessato (art. 6, par. 1, lett. b) del GDPR);
- Necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici a cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR); ad esempio, adempimento di obblighi di legge, regolamento o contratto, esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o amministrativa;
- Necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; in particolare per la gestione della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente (art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR).

In ragione delle citate basi giuridiche, pertanto, non si rende necessario acquisire il consenso degli interessati.

Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria.

Le operazioni eseguite sui dati sono: raccolta, controllo, registrazione e conservazione.

Destinatari dei dati personali: i dati personali potranno essere comunicati ad uffici interni e ad Enti Pubblici autorizzati al trattamento per le stesse finalità istituzionali sopra dichiarate.

Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: i dati personali non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'U.E..

Al termine della procedura i dati saranno conservati nell'archivio dell'Amministrazione appaltante

(secondo la specifica normativa di settore che disciplina la conservazione dei documenti amministrativi) e ne sarà consentito l'accesso secondo le disposizioni vigenti in materia. Fatto salvo il rispetto della normativa sul diritto di accesso, i dati personali non saranno comunicati a terzi se non in base a un obbligo di legge o in relazione alla verifica della veridicità di quanto dichiarato in sede di gara.

Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al RPD all'indirizzo: [rpd@csi.matera.it](mailto:rpd@csi.matera.it).

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.

Titolare del trattamento dei dati è il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera.

#### **ARTICOLO 14**

##### **CONTROVERSIE**

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile e a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate.

Eventuali controversie tra il Consorzio e il professionista saranno devolute alla A.G.O di Matera.

#### **ARTICOLO 15**

##### **NORME DI RINVIO.**

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia **REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI PATROCINIO E CONSULENZA LEGALE AD AVVOCATI ESTERNI** adottato con delibera dell'Amministratore Unico n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, alla normativa vigente in materia, alle disposizioni del Codice Civile in quanto applicabili e al Codice di Deontologia Forense.

a presente scrittura è redatta in triplice originale ed è soggetta a trascrizione in caso d'uso. Le

spese di registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Letto, confermato e sottoscritto.

Matera, \_\_\_\_\_

Avv. \_\_\_\_\_

Il Direttore \_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ. il Professionista dichiara di approvare specificatamente gli artt. 2 (determinazione del compenso), 3 (modalità di espletamento dell'incarico) 4 (obblighi del professionista), 8 (divieto di delega), 9 (rinuncia al mandato – recesso), 10 (clausola risolutiva espressa).

Le parti, inoltre, dichiarano di aver accettato di buon grado e senza riserva alcuna tutti gli articoli e clausole del presente atto di convenzione che viene sottoscritto su tutte le parti che lo costituiscono.

Matera, \_\_\_\_\_

Avv. \_\_\_\_\_ Il Direttore \_\_\_\_\_

**CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI MATERA**  
**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI PATROCINIO E**  
**CONSULENZA LEGALE AD AVVOCATI ESTERNI**

**Premesse e finalità**

L'art. 4 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (di seguito anche "Codice") stabilisce che l'affidamento dei contratti pubblici aventi a oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi esclusi, in tutto o in parte dal suo ambito oggettivo di applicazione, debba avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità.

L'art. 17, comma 1 lett. d), del Codice stabilisce che le disposizioni in esso previste **non si applicano**, tra l'altro, agli appalti e alle concessioni di servizi concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

a) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:

a.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;

a.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

b) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;

c) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;

d) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;

e) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea con sentenza del 6 giugno 2019 (C 264/2018) ha affermato che gli incarichi legali sono esclusi dalla normativa appaltistica generale – ai sensi dell'art. 10, lettera d), I e II) della direttiva 24/2014, corrispondente alle ipotesi dell'articolo 17 d) del codice dei contratti pubblici – **in quanto diversi da ogni altro contratto, perché le relative prestazioni possono essere rese “solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza”**.

E poi, rileva la Corte, c'è un ulteriore profilo che rende i servizi legali incomparabili con ogni altro servizio, atteso che gli stessi possono partecipare, *“direttamente o indirettamente, all'esercizio di pubblici poteri e alle mansioni che hanno ad oggetto la tutela di interessi generali dello Stato o delle altre collettività pubbliche”*.

In data 24 ottobre 2018 l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato, con la Delibera n. 907 del 24 ottobre 2018, le **Linee guida n. 12** che forniscono chiarimenti sulle **procedure da seguire per l'affidamento dei servizi legali**, alla luce della nuova disciplina contenuta nel Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) e secondo cui **“l'affidamento dei servizi legali costituisce appalto**, con conseguente applicabilità dell'allegato IX e degli articoli 140 e seguenti del Codice dei contratti pubblici, qualora la stazione appaltante affidi la **gestione del contenzioso in modo continuativo o periodico** al fornitore nell'unità di tempo considerata (di regola il triennio); mentre, precisano le suddette linee guida, **“l'incarico conferito ad hoc costituisce invece un contratto d'opera professionale**, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, ed è sottoposto al regime di cui all'articolo 17 (contratti esclusi)”.

Con Delibera **n. 303 del 1 aprile 2020** l'ANAC ha precisato che **“Gli operatori economici che prendono parte all'esecuzione di appalti pubblici devono possedere i requisiti generali di moralità, tra cui quello di regolarità contributiva. In caso di costituzione di un apposito elenco di avvocati, da consultare ai fini del conferimento del singolo incarico professionale, tali requisiti devono essere posseduti dai professionisti al momento della richiesta di iscrizione nel citato elenco e debbono essere controllati al momento di ogni singolo affidamento, fermo restando, da un lato, che non può esigersi il medesimo rigore formale di cui all'art. 80 d.lgs. 50/2016 (prima art. 38 d.lgs. 163/2006) e, dall'altro, che la stazione appaltante nell'esercizio della propria discrezionalità amministrativa può valutare di svolgere in ogni momento le verifiche ritenute necessarie”**.

Il presente regolamento disciplina, pertanto, nel rispetto della normativa nazionale, comunitaria, delle Linee Guida ANAC n. 12, come da ultimo integrate dalla delibera ANAC n. 303 del 01.04.2020), il conferimento da parte del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera (di seguito anche "Consorzio" o "CSI") degli incarichi per la rappresentanza in giudizio (sede giudiziale ma anche arbitrale) conferiti in occasione di ogni singola vertenza e controversia innanzi a tutte le Autorità Giurisdizionali e tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza.

## ARTICOLO 1

### OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1 Il presente Regolamento disciplina gli incarichi conferiti a professionisti esterni al Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera per l'espletamento di attività di assistenza legale, compresa la rappresentanza e la difesa in giudizio da parte dell'Ente in occasione di ogni singola vertenza, sia in sede stragiudiziale, sia innanzi a tutte le Autorità Giurisdizionali ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza, come definiti dall'art. 17, comma 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., in conformità allo Statuto vigente ed ai principi di trasparenza, concorrenza, economicità ed efficienza a cui deve ispirarsi l'azione della Pubblica Amministrazione.

1.2 A tal proposito, si riporta integralmente quanto stabilito nelle sopra citate "Linee Guida" n. 12 di A.N.A.C.: *"L'Autorità aderisce all'impostazione palesata dal Consiglio di Stato nel parere n. 2017 del 03.08.2018. L'affidamento dei servizi legali costituisce appalto, con conseguente applicabilità dell'allegato IX e degli artt. 140 e seguenti del Codice dei contratti pubblici, qualora la stazione appaltante affidi la gestione del contenzioso in modo continuativo o periodico al fornitore nell'unità di tempo considerata (di regola il triennio); l'incarico conferito ad hoc costituisce invece un contratto d'opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, ed è sottoposto al regime di cui all'art. 17 (contratti esclusi)".*

1.3 Sono, pertanto, esclusi dalla disciplina del presente regolamento gli incarichi che hanno ad oggetto le consulenze legali e l'affidamento in appalto dei servizi legali di cui all'allegato IX del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 del 2016, ss.ii.mm., per cui si applica integralmente il Codice degli Appalti.

## ARTICOLO 2

### ISTITUZIONE DELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI PATROCINATORI DEL CONSORZIO

2.1 Per l'affidamento degli incarichi legali esterni è istituito apposito elenco aperto ai professionisti, singoli o associati esercenti l'attività di assistenza, consulenza e patrocinio legale dinanzi a **tutte le Magistrature**, nessuna esclusa, la cui tenuta è demandata all'Ufficio Contenzioso, secondo le modalità descritte nei successivi commi.

2.2 A tal fine, mediante pubblico avviso, tutti i professionisti interessati sono invitati a presentare dichiarazione di disponibilità ad accettare incarichi dal Consorzio Industriale, indicando il ramo di specializzazione ed allegando un dettagliato curriculum professionale.

2.3 L'Elenco è unico e suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

- Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO E CONTABILE
- Sezione B -CONTENZIOSO CIVILE.
- Sezione C -CONTENZIOSO LAVORISTICO
- Sezione D-CONTENZIOSO PENALE
- Sezione E - CONTENZIOSO
- Sezione F – E VENTUALI ALTRE MATERIE

2.4 Ogni professionista potrà richiedere sulla base della propria documentata esperienza professionale di essere iscritto alle sottosezioni prima specificate.

2.5 In un'apposita sezione dell'Elenco consortile saranno inclusi, sempre sulla base della loro specializzazione, gli Avvocati abilitati alla difesa innanzi alle Giurisdizioni superiori.

2.6 In via di prima attuazione l'iscrizione nell'elenco consortile sarà preceduta dalla pubblicazione di un avviso pubblico da pubblicare sull'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell'Ente.

2.7 E' previsto il formale aggiornamento dell'Elenco aperto che terrà conto sia delle nuove candidature che di volta in volta perverranno, sia dei nuovi ed eventuali ulteriori requisiti maturati che saranno comunicati dai professionisti già iscritti.

Ciascun iscritto, infatti, potrà presentare un nuovo curriculum, aggiornato alla luce di nuovi ed ulteriori requisiti eventualmente maturati rilevanti per l'iscrizione nell'Elenco di che trattasi. Le nuove candidature e/o gli eventuali nuovi ed ulteriori requisiti curriculari, comunicati dai professionisti già presenti nell'Elenco aperto, saranno esaminati con cadenza trimestrale da effettuarsi, a seguito di avviso pubblico periodico, entro il 31 marzo ed il 31 dicembre di ogni anno.

L'ufficio contenzioso provvederà, in tal caso, a istruire le domande pervenute proponendo al Direttore Generale l'aggiornamento dell'elenco con apposito provvedimento.

L'iscrizione nell'elenco non costituisce, in alcun modo, giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito, né l'attribuzione di alcun diritto soggettivo, in ordine a eventuali conferimenti di incarichi da parte del Consorzio Industriale di Matera.

L'istanza di partecipazione ha il solo scopo di consentire al professionista di manifestare la disponibilità all'assunzione di eventuale incarico e comporta l'accettazione delle condizioni del relativo Avviso periodico e del presente Regolamento.

2.8 Il Consorzio si riserva la facoltà di non conferire ulteriori incarichi ai professionisti con i quali dovesse incrinarsi il rapporto fiduciario ovvero che, sulla base delle liti trattate in precedenza, non saranno ritenuti più idonei a tutelare gli interessi dell'Ente.

2.9 L'elenco potrà essere, altresì, utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di difesa da parte di dipendenti o Amministratori dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio. In tal caso la scelta del professionista, tra gli iscritti nell'Elenco, impregiudicata la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e l'Amministrazione, costituisce anche espressione del "comune gradimento".

### **ARTICOLO 3**

#### **REQUISITI PER L'INSERIMENTO NELL'ALBO**

3.1 Nell'elenco saranno inseriti i professionisti Avvocati, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti generali e speciali:

**- Requisiti generali:**

- a) possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
- b) godimento dei diritti civili e politici;
- c) capacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
- d) assenza di procedimenti disciplinari;
- e) assenza di condanne penali e carichi pendenti per reati che incidano sulla moralità e condotta professionale nonché di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione e decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- f) iscrizione all'Albo professionale degli Avvocati tenuto presso l'Ordine di appartenenza per l'inserimento nelle diverse sezioni;
- g) possesso dei requisiti di carattere generale prescritti dall'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii;
- h) possesso di una polizza assicurativa per responsabilità professionale.
- i) assenza di conflitto di interessi e di situazioni di incompatibilità prima dell'inserimento nell'Elenco e per tutto il periodo di valenza dell'Elenco medesimo, nonché, fino al completamento degli incarichi affidati, è condizione imprescindibile l'assenza di qualsiasi situazione di conflitto d'interesse nel rispetto dell'art 24 del Codice Deontologico;
- j) iscrizione alla Cassa Forense.

**- Requisiti speciali**

- k) comprovata esperienza professionale nella difesa delle pubbliche amministrazioni nelle materie, relativamente alle quali si chiede l'iscrizione e indicate al punto 2.3 da dimostrarsi nel *curriculum vitae* e professionale. I suddetti requisiti dovranno consistere in elementi oggettivi e specifici, con esclusione di qualsiasi valutazione discrezionale.

Potranno consistere, a puro titolo indicativo, nel possesso o meno di abilitazione al patrocinio dinanzi alle Magistrature Superiori, nel numero di cause patrocinate in una determinata materia oggetto di apposita sezione, nel numero di procedimenti di mediazione in cui è stata prestata assistenza o è stata svolta attività come mediatore.

3.2 Per le situazioni di conflitto di interesse nella fase della selezione del contraente, da individuare e prevenire a cura dell'Ente si applica la disciplina contenuta nell'articolo 80, comma 5, lettera d, in riferimento alle previsioni di cui all'articolo 42, comma 2 del Codice dei contratti pubblici.

3.3 E' fatto obbligo per i professionisti di comunicare con tempestività il sopravvenire di situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione nell'Elenco consortile.

3.4 La valutazione dell'assenza di una situazione di conflitto di interesse in capo al professionista va effettuata al momento dell'affidamento del contratto, al fine di evitare una ingiustificata restrizione della libertà di iniziativa economica del professionista.

3.5 I professionisti che, in costanza di iscrizione nell'Elenco consortile, promuovano giudizi avverso l'Ente o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente, sono cancellati dal predetto Elenco.

3.6 L'elenco sarà conservato nell'Ufficio contenzioso del CSI e verrà pubblicato sul sito internet dell'Ente, avendo effetto di notifica dell'avvenuta iscrizione agli interessati.

3.7 L'eventuale non accoglimento della domanda verrà invece comunicato agli interessati a mezzo PEC.

## **ARTICOLO 4**

### **MODALITA' DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO**

4.1. L'iscrizione nell'elenco ha luogo su domanda del professionista interessato, con l'indicazione delle sezioni a cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio *curriculum vitae*.

4.2. L'istanza, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dalla seguente documentazione:

a) autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 2.8.12.2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine ai seguenti dati:

- possesso della cittadinanza italiana;
- godimento dei diritti civili e politici;
- iscrizione all'Albo professionale degli Avvocati con l'indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni;
- abilitazione al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori, ove in possesso, e relativa data;
- assenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la pubblica amministrazione;
- essere in regola con l'acquisizione dei crediti riconosciuti per la formazione continua degli avvocati;
- possesso dei requisiti di carattere generale prescritti dall'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
- essere in regola con il pagamento di imposte e tasse, contributi e oneri assistenziali e previdenziali;
- assenza di condanne penali e carichi pendenti per reati che incidano sulla moralità e condotta professionale nonché di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione e decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- assenza di sanzioni disciplinari attivate dall'Ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
- inesistenza di conflitti di interesse, anche potenziale, come specificati dall' articolo 4 dello schema di convenzione;
- numero del codice fiscale e numero partita iva;
- numero di polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.
- indirizzo di Posta Elettronica Certificata e recapito telefonico fisso e mobile;
- iscrizione alla Cassa Forense.

b) curriculum vitae sottoscritto comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell'elenco comprovante a cui si chiede l'iscrizione.

c) dichiarazione contenente:

- l'impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte di terzi, pubblici o privati, contro il Consorzio o in conflitto con gli interessi del Consorzio per tutto il periodo di vigenza dell'Albo;
- l'accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento;
- l'impegno a comunicare, con tempestività, il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;

4.3 L'iscrizione resta subordinata alla verifica a campione delle veridicità di quanto dichiarato, ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000.

4.4 Il Consorzio si riserva, inoltre, di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione.

4.5 Per gli studi associati, i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo dovranno riferirsi a ciascun componente.

4.6 La formazione, la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi sono curati dall'Ufficio Contenzioso e saranno pubblicati sul sito dell'Ente.

4.7 L'eventuale rigetto della domanda sarà comunicato agli interessati evidenziando i motivi ostativi all'accoglimento.

## **ARTICOLO 5**

### **AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI AGLI ISCRITTI NELL'ALBO**

5.1 La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta con deliberazione dell'Amministratore Unico, su eventuale relazione del Responsabile dell'ufficio a cui afferisce la controversia, *rationae materiae*, in cui sono evidenziate le ragioni sostanziali dell'Ente.

5.2 Il Direttore può nei casi di urgenza avviare la richiesta di prestazione professionale, salvo, nei casi occorra, successivo provvedimento dell'Amministratore.

5.3 Nel provvedimento dell'Amministratore Unico sono evidenziate sinteticamente le ragioni sostanziali dell'Ente ed è individuato, motivandone la scelta, il professionista a cui affidare l'incarico di patrocinio legale, anche in relazione alla specializzazione e/o comprovata esperienza nelle materie necessaria allo svolgimento dell'incarico e sulla base degli specifici fabbisogni di difesa dell'Ente di volta in volta occorrenti nel rispetto del principio di trasparenza e rotazione e sulla base dei seguenti criteri:

- a) esperienza risultante da curriculum;
- b) preparazione specialistica, risultante da indici obiettivi;
- c) casi di evidente complementarietà e continuità con altri incarichi precedentemente conferiti;
- d) valutazione di eventuali provvedimenti disciplinari definitivi;
- e) valutazione di eventuali conflitti di interesse personali o professionali nei confronti dell'Ente;
- f) avendo riguardo al territorio, preferenza in favore degli avvocati esercenti l'attività professionale nell'ambito territoriale di competenza dell'autorità giudiziaria adita;
- g) avendo riguardo alla materia per cui vi è causa, preferenza in favore di avvocati che abbiano maturato pregressa esperienza nella stessa ovvero che abbiano acquisito una approfondita conoscenza delle posizioni dell'Ente con riguardo alla specifica problematica oggetto del giudizio di che trattasi;
- h) avendo riguardo all'oggetto, laddove lo richieda particolare rilevanza della questione trattata, preferenza nella scelta in favore del Legale dotato della specifica, elevata e notoria professionalità;
- i) avendo riguardo alla sussistenza di elementi di connessione soggettiva ed oggettiva tra diversi giudizi, preferenza per ragioni di economicità, in favore dello stesso difensore, con conseguente determinazione del compenso in misura omnicomprendensiva ed unitaria;
- j) avendo riguardo all'esiguo valore delle controversie e specificamente nelle cause di risarcimento danni da insidia stradale dinanzi al Giudice di Pace, nei limiti della relativa competenza per valore, applicazione del principio di rotazione dei professionisti.

5.4 Gli affidamenti devono comunque ispirarsi, di norma, salve contrarie e motivate ragioni, al criterio di rotazione, in base al quale, un medesimo professionista/studio associato non può ricevere più di tre incarichi durante il medesimo anno solare ad eccezione dei casi di cui al successivo punto 5.6. E' facoltà dell'Ente attribuire più di un incarico al medesimo legale in presenza di sussistenza di elementi di connessione soggettiva e/o oggettiva tra diversi giudizi.

5.5 In via del tutto eccezionale e dandone adeguata motivazione il Consorzio ha la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti anche non inseriti nell'elenco:

- per casi di prosecuzione del contenzioso nei successivi gradi di giudizio;
- per casi di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia;
- nell'ipotesi di assoluta particolarità della controversia;
- per ragioni di urgenza.

In caso di appello, anche incidentale, l'incarico potrà essere affidato al professionista che ha curato il 1° grado di giudizio. In caso di giudizio promosso innanzi ad una Giurisdizione Superiore l'incarico potrà essere affidato allo stesso professionista che ha curato il grado precedente, a meno che lo stesso non abbia i requisiti per provvedervi. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di scegliere altri avvocati non iscritti nell'elenco, laddove l'eccezionalità e l'importanza del contenzioso giustificino un affidamento fiduciario a professionisti di larga e notoria fama e/o esperienza. Analoga procedura si osserva nell'ipotesi di giudizi che si pongano in relazione di complementarietà.

L'Ente si riserva la facoltà di affidare la trattazione di una controversia o richiedere una consulenza per la preparazione di un procedimento ad un professionista non inserito nell'elenco approvato nell'ipotesi in cui la

materia del contendere presenti elementi di particolarità tali da richiedere una specifica capacità professionale dell'Avvocato non rinvenibile aliunde.

5.6 Non possono essere dati incarichi congiunti a più avvocati esterni, a meno che gli stessi non accettino, quale compenso, un unico onorario.

5.7 Non possono altresì essere attribuiti incarichi ad avvocati che, al momento del conferimento del mandato, abbiano, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il Consorzio, ovvero si trovino in altre situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi con l'Ente tali da nuocere alla imparziale tutela delle ragioni dell'Amministrazione.

5.8 L'incarico viene conferito con provvedimento motivato del Direttore Generale sulla base delle risultanze dell'istruttoria compiuta dall'ufficio contenzioso, previa verifica della relativa copertura finanziaria.

5.9 L'incarico è formalizzato con la stipula di un contratto di patrocinio o consulenza legale regolato dagli artt. 2230 e ss. del codice civile cui fa seguito, in caso di contenzioso, il mandato ad litem conferito al professionista dall'Amministratore Unico.

5.10 Il curriculum vitae del professionista è oggetto, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di trasparenza, di pubblicazione nell'apposita sezione del sito del consorzio.

## **ARTICOLO 6**

### **MODALITÀ DI COMPILAZIONE E VALUTAZIONE DEI PREVENTIVI.**

6.1. Il preventivo viene redatto dal professionista individuato - o dai professionisti in sede di valutazione comparativa delle offerte – secondo i valori di liquidazione previsti, per lo scaglione di riferimento, dai parametri forensi di cui al D.M. 10.03.2014, n. 55, modificato dal D.M. 8.03.2018, n. 37 o dai quelli che successivamente entreranno in vigore, ai quali potrà essere applicata a discrezione del professionista una eventuale ulteriore riduzione percentuale.

6.2. Il compenso verrà corrisposto interamente al termine dell'incarico, salvo che venga cordato un anticipo alla sottoscrizione del contratto, non superiore al 30% dell'importo preventivato.

## **ARTICOLO 7**

### **ACCETTAZIONE DELL'INCARICO E STIPULA CONVENZIONE**

7.1 In seguito all'accettazione dell'incarico da parte del legale individuato ai sensi degli articoli precedenti, il rapporto fra il Consorzio ed il professionista officiato della difesa e rappresentanza dell'Ente sarà disciplinato da apposita convenzione per incarico legale conforme al modello quivi allegato.

## **ARTICOLO 8**

### **CANCELLAZIONE DALL'ELENCO**

8.1. La cancellazione dall'elenco avviene su istanza del professionista o d'ufficio.

8.2. La cancellazione d'ufficio viene disposta con provvedimento motivato del Direttore Generale, previa proposta del Servizio Gestione Affari Generali, qualora si verificano le seguenti ipotesi:

- perdita dei requisiti minimi per l'iscrizione previsti dall'art. 3 del presente Regolamento;
- rinuncia all'incarico senza giustificato motivo;
- mancato svolgimento dell'incarico con puntualità e diligenza;
- gravi inadempienze tali da poter compromettere le finalità dell'incarico e il rapporto fiduciario;
- comportamenti in contrasto con il presente Regolamento e con le norme deontologiche;
- dichiarazione di falso, accertato da questo Consorzio, nelle dichiarazioni rese nella domanda di iscrizione nell'Elenco consortile;
- rifiuto, senza giustificato motivo, di accettare un incarico;
- rifiuto, senza giustificato motivo, di presentare preventivo a seguito di richiesta scritta;

8.3. La cancellazione dall'elenco comporta la revoca immediata degli incarichi conferiti con onere da parte del professionista di rimettere atti e documenti in possesso connessi all'attività affidata.

## **ARTICOLO 9**

### **RECESSO DEL PROFESSIONISTA**

9.1. Il professionista può recedere dall'incarico per giusta causa o giustificato motivo col solo diritto al compenso per l'attività svolta, escluso ogni ulteriore reciproco onere, secondo quanto previsto in convenzione.

9.2. Il recesso deve essere esercitato in modo tale da evitare pregiudizio all'Consorzio.

## **ARTICOLO 10**

### **REGISTRO DEGLI INCARICHI.**

E' istituito un registro degli incarichi, nel quale devono essere annotati tutti gli incarichi conferiti e i corrispondenti oneri finanziari nonché tutti i dati di ciascun incarico e le informazioni circa lo svolgimento dello stesso.

## **ARTICOLO 11**

### **PUBBLICITÀ**

10.1 L'elenco dei professionisti Avvocati patrocinatori del Consorzio e il registro degli incarichi sono resi pubblici nelle forme previste dai regolamenti interni e da quelle ritenute più idonee a garantirne la maggiore diffusione.

10.2. Per l'iscrizione nell'elenco ed al fine di assicurare la massima diffusione, il Consorzio attua le più opportune forme di pubblicità, tra cui la pubblicazione di un avviso all'Albo Pretorio on line e sul sito web dell'Ente.

10.3. Gli incarichi di cui al presente "Regolamento", nonché l'avvio delle procedure di incarico devono essere pubblicati ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, a cura del Responsabile dell'Area Affari Generali, sul sito istituzionale, Sezione Amministrazione Trasparente, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013.

10.4. L'elenco dei professionisti ed il registro degli incarichi sono pubblici. I dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell'elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge.

## **ARTICOLO 12**

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

12.1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni normative e regolamentari in materia ed al Codice di Deontologia Forense.

12.2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla sua data di approvazione con deliberazione del Direttore Generale.

12.3. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le disposizioni contenute nel vigente "REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI, approvato con delibera dell'Amministratore Unico n. 25 del 27.2.2019".

12.4. con atto dell'Amministratore Unico, il presente Regolamento potrà essere oggetto di adeguamento nell'ipotesi di entrata in vigore di disposizioni legislative modificative della disciplina in materia.

**Il presente atto viene notificato quale atto giuridico integrativo del vigente rapporto contrattuale, in attuazione del Regolamento UE 2016/679, senza necessità di accettazione.**

**Spett.le STUDIO LEGALE**

**Avv. \_\_\_\_\_**

**Responsabile del trattamento dei dati  
ai sensi del regolamento UE 2016/679**

**Oggetto: Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 del Regolamento europeo generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, di seguito il "GDPR")**

Il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera, con sede legale in Matera, via Trabaci – Centro Tre Torri, in qualità di titolare del trattamento dei dati si avvale delle vostre prestazioni sulla base della convenzione del 20 luglio 2020 avente od oggetto **"CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE IN FAVORE DEL CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI MATERA"**.

In ragione di tale rapporto contrattuale, il vostro Studio Legale deve trattare per conto del Titolare i dati personali meglio indicati nell'Allegato A di questo atto integrativo contrattuale e svolge, pertanto, il ruolo di **"Responsabile del trattamento"** risultando soggetta, dal 25 maggio, a tutti gli obblighi, oneri, doveri e prerogative, previsti dal GDPR.

Si premette che il Titolare ha verificato che il Responsabile presta garanzie idonee e sufficienti quanto al fatto che i trattamenti di dati effettuati da quest'ultimo soddisfano i requisiti del GDPR e garantiscono la tutela dei diritti dell'interessato e che **il responsabile del trattamento così individuato dichiara di avere i requisiti per lo svolgimento delle attività di Responsabile del trattamento** (art. 30 del GDPR) e che è a conoscenza che i trattamenti dei dati di cui avrà disposizione per conto del Titolare **sarà permesso ai soli fini dell'esecuzione e adempimento del Contratto** ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 del GDPR.

I dati personali e i trattamenti oggetto di questo atto includono i soli dati personali e trattamenti indicati nell'Allegato A.

**È escluso qualsiasi diverso trattamento dei dati personali da parte del Responsabile non preventivamente autorizzato dal Titolare**, e in particolare anche la cancellazione, la distruzione e la comunicazione a terzi dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto della vigente normativa nonché delle modalità:

- contenute nel contratto di affidamento del servizio (e successive variazioni)
- negli atti di incarico/nomina specifici
- nelle comunicazioni, verbali ed altri atti in cui sono state fornite istruzioni
- nella manualistica a corredo e supporto delle banche dati

**IL RESPONSABILE dichiara di essere in particolare a conoscenza che:**

Il responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.

Quando un responsabile del trattamento ricorre a un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento. Qualora l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.

Il responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri.

Il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e, ove applicabile, il loro rappresentante cooperano, su richiesta, con l'autorità di controllo nell'esecuzione dei suoi compiti.

Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso:

- a. la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- b. la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- c. la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- d. una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Il Responsabile si impegna a verificare con cadenza almeno annuale l'operato dei propri Amministratori di Sistema, ed è tenuto a rispondere alle richieste di informazioni inviate dal Titolare, ed eventualmente ove richiesto a predisporre un rapporto, su quanto realizzato in relazione al trattamento dei dati personali. Nell'ambito delle ispezioni possibili, il Responsabile si obbliga a garantire al Titolare, nonché alle Autorità, l'accesso ai computer e altri sistemi/documenti informatici propri (e dei propri eventuali Subappaltatori), laddove utile a verificare che il Responsabile agisca in osservanza degli obblighi previsti da questo Atto.

In caso di cessazione del Contratto ovvero del presente Atto integrativo per qualsivoglia ragione o titolo, il Responsabile, conformemente alle istruzioni impartite per iscritto dal Titolare, si impegna a:

- restituire i dati personali;

- ovvero in alternativa distruggere completamente i predetti dati personali mediante definitiva cancellazione dei medesimi dai suoi sistemi.

In caso di restituzione ovvero distruzione totale dei dati personali conformemente a quanto previsto al presente articolo, il Responsabile rilascerà al Titolare un'attestazione scritta di non aver trattenuto alcuna copia dei dati personali.

Questa integrazione potrà essere estesa dal Titolare a trattamenti ulteriori effettuati dal Responsabile in forza del Contratto.

Poiché la normativa prevede una stretta collaborazione fra responsabile e titolare, vi segnaliamo anche l'allegato B alla presente contenente la comunicazione da trasmettere ai sensi dell'art. 33 commi 1 e 2 del GDPR. "1. In caso di violazione dei dati personali, il titolare del trattamento notifica la violazione all'autorità di controllo competente a norma dell'articolo 55 senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Qualora la notifica all'autorità di controllo non sia effettuata entro 72 ore, è corredata dei motivi del ritardo. 2. Il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo dopo essere venuto a conoscenza della violazione".

Rimaniamo a disposizione per ogni chiarimento.

Distinti saluti

**Il Responsabile del trattamento**  
**(timbro e firma)**

.....

**Il Titolare del trattamento**  
**(timbro e firma)**

.....

# ALLEGATO "A"



**SPECIFICARE QUALI SONO I SERVIZI OGGETTO DEL CONTRATTO**

es. (fornitura di servizi per la gestione rapporti di lavoro) o (fornitura di servizi per la gestione dell'infrastruttura informatica)

**SPECIFICARE QUALI SONO I MOTIVI DEL TRATTAMENTO**

es. (Trattamento giuridico ed economico del personale es.( elaborazione buste paga) es. (adempimento di obblighi contabili o fiscali inerenti ai rapporti di lavoro) o (Monitoraggio, assistenza tecnica online, supporto e manutenzione dell'infrastruttura IT)


**FLAGGARE QUALI SONO LE ATTIVITA' CONSENTITE**

- Raccolta;
- registrazione;
- organizzazione;
- strutturazione;
- conservazione;
- adattamento           o  
modifica;
- estrazione;
- consultazione;
- uso;
- comunicazione  
mediante  
trasmissione;
- diffusione o qualsiasi  
altra forma di messa  
a disposizione;
- raffronto utilizzo od  
interconnessione;  
limitazione;
- cancellazione       o  
distruzione;
- profilazione;
- pseudonimizzazione;
- Amministrazione del  
sistema contenente i  
dati personali;
- ogni altra operazione  
applicata a dati  
personali    Dettagli:  
.....

**CHIEDERE AL FORNITORE DI SERVIZI DOVE CONSERVERA' I DATI**

(es. server in loco o cloud storage fornito da... con server localizzati in...)

Dipendenti  
del titolare



Sistemi di autenticazione  
Sistemi di autorizzazione  
Sistemi di protezione  
(antivirus; firewall; antintrusione; altro)  
adottati per il trattamento


10 anni dalla  
cessazione del  
contratto di lavoro

**Dati particolari**

- Dati inerenti l'origine razziale o etnica;
  - opinioni politiche;
  - convinzioni religiose o filosofiche
- appartenenza sindacale;  
salute, vita o orientamento sessuale;  
dati genetici e biometrici.  
Dettagli:  
.....

Fino alla  
cessazione  
del contratto di  
lavoro


Misure specifiche poste in essere per fronteggiare rischi di distruzione, perdita, modifica, accesso, divulgazione non autorizzata, la cui efficacia va valutata regolarmente  
Sistemi di autenticazione  
Sistemi di autorizzazione  
Sistemi di protezione (antivirus; firewall; antintrusione; altro) adottati per il trattamento  
Sicurezza anche logistica



10 anni dalla  
cessazione del  
contratto di lavoro



Clienti del titolare



Sistemi di autenticazione  
Sistemi di autorizzazione  
Sistemi di protezione  
(antivirus; firewall;  
antintrusione; altro) adottati per  
il trattamento

Fino alla  
cessazione del  
contratto col  
cliente

**Dati particolari**

- Dati inerenti l'origine razziale o etnica;
- opinioni politiche;
- convinzioni religiose o filosofiche appartenenza sindacale; salute, vita o orientamento sessuale; dati genetici e biometrici. Dettagli: .....

Misure specifiche poste in essere per fronteggiare rischi di distruzione, perdita, modifica, accesso, divulgazione non autorizzata, la cui efficacia va valutata regolarmente  
Sistemi di autenticazione  
Sistemi di autorizzazione  
Sistemi di protezione  
(antivirus; firewall;  
antintrusione; altro) adottati per  
il trattamento  
Sicurezza anche logistica

Fino alla  
cessazione del  
contratto col  
cliente



Fino alla  
cessazione del  
contratto col  
cliente

# ALLEGATO B

## MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DELLA VIOLAZIONE DEI DATI DAL RESPONSABILE AL TITOLARE (AI FINI DEL C.D. "DATA BREACH")

Denominazione (nome della ditta o azienda o ragione sociale)

\_\_\_\_\_

Forma giuridica \_\_\_\_\_

codice fiscale \_\_\_\_\_

P. IVA \_\_\_\_\_

sede legale in:

Comune \_\_\_\_\_ prov. |\_|\_| Stato \_\_\_\_\_

indirizzo \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ C.A.P. |\_|\_|\_|\_|\_|

Telefono fisso \_\_\_\_\_ cell. \_\_\_\_\_

Email \_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_

PEC \_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_

Sito web \_\_\_\_\_

Altro domicilio elettronico per invio

delle comunicazioni inerenti \_\_\_\_\_

### REFERENTI:

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

codice fiscale |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_| sesso |\_|

Telefono fisso \_\_\_\_\_ cell. \_\_\_\_\_

Email \_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_

PEC \_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_

**Denominazione della/e banca/banche dati oggetto di data breach e breve descrizione della violazione dei dati personali ivi trattati**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

---

---

**Quando si è verificata la violazione dei dati personali trattati nell'ambito della banca dati?**

- Il \_\_\_\_\_
- Tra il \_\_\_\_\_ e il \_\_\_\_\_
- In un tempo non ancora determinato
- E' possibile che sia ancora in corso

**Dove è avvenuta la violazione dei dati? (Specificare se sia avvenuta a seguito di smarrimento di dispositivi o di supporti portatili)**

---

---

---

---

---

---

---

---

**Modalità di esposizione al rischio - Tipo di violazione**

- Lettura (presumibilmente i dati non sono stati copiati)
- Copia (i dati sono ancora presenti sui sistemi del titolare)
- Alterazione (i dati sono presenti sui sistemi ma sono stati alterati)
- Cancellazione (i dati non sono più sui sistemi del titolare e non li ha neppure l'autore della violazione)
- Furto (i dati non sono più sui sistemi del titolare e li ha l'autore della violazione)
- Altro :

---

---

**Dispositivo oggetto della violazione**

- Computer
- Rete
- Dispositivo mobile
- File o parte di un file
- Strumento di backup
- Documento cartaceo

Altro :

---

---

**Sintetica descrizione dei sistemi di elaborazione o di memorizzazione dei dati coinvolti, con indicazione della loro ubicazione:**

---

---

---

---

---

---

---

**Quante persone sono state colpite dalla violazione dei dati personali trattati nell'ambito della banca dati?**

N. \_\_\_\_\_ persone

Circa \_\_\_\_\_ persone

Un numero (ancora) sconosciuto di persone

**Che tipo di dati sono oggetto di violazione?**

Dati anagrafici/codice fiscale

Dati di accesso e di identificazione (user name, password, customer ID, altro)

Dati relativi a minori

Dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale

Dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale

Dati giudiziari

Copia per immagine su supporto informatico di documenti analogici

Ancora sconosciuto

Altro :

---

---

**Livello di gravità della violazione dei dati personali trattati nell'ambito della banca dati (secondo le valutazioni del titolare)?**

Basso/trascurabile

Medio

Alto

Molto alto

**Misure tecniche e organizzative applicate ai dati oggetto di violazione**

**Si ritiene che la violazione vada comunicata anche agli interessati?**

Sì, perchè \_\_\_\_\_

No, perchè \_\_\_\_\_

**Qual è il contenuto della comunicazione da rendere agli interessati?**

---

---

---

---

---

---

---

---

**Quali misure tecnologiche e organizzative sono state assunte per contenere la violazione dei dati e prevenire simili violazioni future?**

---

---

---

---

---

---

---

---

**Il legale rappresentante**

.....

**CONVENZIONE PER INCARICO PROFESSIONALE DI RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO E PATROCINIO  
LEGALE**

L'anno ..... il giorno ..... del mese di ..... presso la sede del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera, con sede in Matera, via Trabaci – Centro Tre Torri

**TRA**

Il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera, in persona \_\_\_\_\_, domiciliato, per la carica, in Matera, via Trabaci – Centro Tre Torri, il quale agisce in quest'atto in nome e per conto del suddetto Ente, ai sensi dell'art. \_\_\_\_, comma \_\_\_\_, dello Statuto vigente del Consorzio adottato con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 37 dell'11.06.2015; (di seguito Consorzio)

**E**

L'Avvocato \_\_\_\_\_ con studio professionale in via \_\_\_\_\_  
n° \_\_\_\_\_ tel \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_  
P.Iva \_\_\_\_\_; email \_\_\_\_\_  
P.E.C. \_\_\_\_\_ (di seguito Legale - Professionista)

**PREMESSO CHE:**

- che le parti, come innanzi indicate, intendono con la presente scrittura privata disciplinare l'incarico professionale ad oggetto: \_\_\_\_\_ conferito con determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, in conformità a quanto stabilito nella deliberazione dell'Amministratore Unico n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
- che il professionista officiato, con la sottoscrizione della presente convenzione, dichiara di essere a conoscenza e di accettare integralmente il **"REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI PATROCINIO E CONSULENZA LEGALE AD AVVOCATI ESTERNI"**, adottato con deliberazione dell'amministratore unico n \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ unitamente ad ogni altro provvedimento/disposizione riguardante il conferimento di incarichi professionali, impegnandosi altresì alla piena osservanza delle norme che disciplinano la istituzione e tenuta dell'Elenco degli Avvocati Esterni del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera.
- che costituiscono parte integrante e sostanziale tutti gli atti in premessa richiamati, anche ai fini della eventuale integrazione delle disposizioni di seguito specificate e che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare senza riserva alcuna.

**TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE.**

## ARTICOLO 1

### OGGETTO DELL'INCARICO

Il Consorzio affida all'Avv. \_\_\_\_\_, che accetta, l'incarico di rappresentarla e difenderla nel giudizio pendente innanzi al \_\_\_\_\_ promosso con atto di citazione \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_ / contro \_\_\_\_\_. L'incarico è conferito solo per il suddetto giudizio. Per gli eventuali successivi gradi di giudizio e/o fasi stragiudiziali, l'Ente si riserva di assumere specifica ed ulteriore determinazione.

## ARTICOLO 2

### DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

L'Avvocato dichiara che la causa in questione ha il seguente valore \_\_\_\_\_.

Il Professionista, con nota prot. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ha presentato apposito preventivo di spesa relativo alle competenze professionali dell'importo complessivo di € \_\_\_\_\_.

Il Professionista dichiara che il compenso per le prestazioni professionali riguardanti il presente incarico, è stato determinato secondo i valori \_\_\_\_\_ di liquidazione previsti per lo scaglione di riferimento della causa, dai parametri forensi di cui al DM 10/03/2014, n. 55 e ss.mm.ii., con applicazione della riduzione del \_\_\_\_\_%, è da intendersi così articolato:

- studio: importo di	€ _____
- fase introduttiva: importo di	€ _____
- fase istruttoria: importo di	€ _____
- fase decisoria: importo di	€ _____
- rimborso forfettario 15%: importo di	€ _____
Totale al netto di CPA e IVA:	€ _____
CPA	€ _____
IVA	€ _____
<b>TOTALE COMPLESSIVO DI:</b>	<b>€ _____</b>

L'incarico viene dunque conferito a fronte di un corrispettivo complessivo presunto pari ad € \_\_\_\_\_, oltre CPA ed IVA come per legge, comprensivo di spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale.

Le ulteriori spese vive ragionevolmente sostenute per lo svolgimento dell'attività saranno liquidate

a seguito di formale richiesta e solo se adeguatamente documentate, al completamento della prestazione professionale, restando escluse in ogni caso maggiorazioni percentuali o forfettarie.

Con riferimento al predetto compenso pattuito, il Consorzio provvederà ad erogare un acconto del 30% sulle competenze professionali, pari ad € \_\_\_\_\_, oltre CPA e IVA.

Di norma, non potranno essere corrisposti ulteriori acconti in corso di causa.

La liquidazione della restante parte del compenso, detratto l'acconto corrisposto, avverrà a prestazione conclusa in base agli importi predeterminati in sede di pattuizione preventiva, in relazione alle sole fasi effettivamente espletate, previa verifica dell'attività effettivamente svolta dal professionista.

Ai sensi dell'art. 2233 dei cod. civ., il professionista riconosce che la misura del compenso è adeguata all'importanza dell'incarico ed al decoro della Professione e dichiara di essere integralmente soddisfatto.

È fatto obbligo al professionista di trasmettere, preventivamente all'invio della fattura elettronica, notula pro forma all'Ufficio Contenzioso che verificherà la congruità della stessa con riferimento a quanto pattuito in occasione del conferimento dell'incarico.

Il corrispettivo indicato nel preventivo e/o in convenzione potrà essere motivatamente ridotto dal Responsabile dell'Ufficio Contenzioso qualora l'attività svolta sia stata minore rispetto a quella preventivata.

L'Avvocato si impegna a non avviare procedure monitorie in danno del Consorzio prima che siano trascorsi sei mesi da una infruttuosa richiesta di pagamento delle competenze spettanti.

Qualora la sentenza favorevole al Consorzio condanni la controparte al pagamento delle spese legali, fermo restando quanto puntualmente statuito in merito dalla citata convenzione e da ogni altro atto e/o provvedimento prodromico, l'Avvocato incaricato curerà, per conto ed in nome dell'Ente e senza ulteriore compenso per l'attività di recupero crediti, la esazione delle spese e degli onorari a cui la controparte è stata condannata nei giudizi da lui trattati.

A seguito di sentenza o altro provvedimento giudiziario favorevole, divenuto definitivo, recante la condanna della controparte a rifondere al Consorzio le spese di giudizio, spetta all'avvocato officiato la maggior somma tra l'importo pattuito in convenzione e quella liquidata dal giudice in danno del soccombente, solamente ove quest'ultima risulti effettivamente recuperata ed introitata al bilancio del Consorzio. Il legale non potrà in nessun caso esigere dette maggiori competenze od onorari dal CSI, essendo l'Ente tenuto al pagamento di quanto pattuito in convenzione.

Il termine di conclusione del procedimento di liquidazione di tale maggior somma decorre pertanto dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento giudiziale favorevole.

In caso di mancato espletamento del mandato e/o nella ipotesi che la causa per la quale si sia officiati difensori dell'Ente non sia iscritta a ruolo non è dovuto alcun compenso.

In caso di rinuncia al mandato o di abbandono della causa sono riconosciute al professionista le competenze spettanti per l'attività effettivamente svolta sino al momento dell'abbandono ovvero della estinzione del giudizio nonché sino al momento della rinuncia al mandato, sempre che le suddette circostanze non siano imputabili al professionista; in tale caso ai fini della quantificazione delle citate competenze, saranno applicati come parametro, i valori minimi di cui al DM. n. 55/2014 avuto riguardo alle sole fasi del giudizio alle quali si riferiscono le prestazioni effettivamente rese dal professionista.

In tutti i casi in cui, per qualsiasi ragione, la causa non giunga a decisione e/o venga definita in via stragiudiziale o giusta conciliazione giudiziale, il compenso convenuto con la presente convenzione, sarà rideterminato in ragione dell'attività effettivamente svolta sino all'avvenuta definizione della lite, avendo riguardo, come parametro alle singole fasi di giudizio di cui al D.M. n. 55/2014.

### **ARTICOLO 3**

#### **MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO**

Il Professionista è tenuto all'osservanza delle leggi e della normativa vigente, dei principi giurisprudenziali riferiti al caso oggetto di controversia nonché al rispetto del Codice Deontologico Forense e dell'obbligo di aggiornamento professionale.

L'Avvocato, relativamente all'espletamento dell'incarico, è tenuto in ogni caso:

- a) a trasmettere un parere in ordine al "rischio di soccombenza";
- b) ad aggiornare per iscritto costantemente il Consorzio sullo stato generale del giudizio e sull'esito delle singole udienze con l'indicazione delle attività poste in essere, contattando il Responsabile dell'Ufficio Contenzioso e il Direttore Generale;
- c) ad inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa, altro scritto difensivo, verbale di udienza relativi al giudizio afferente il mandato conferito;
- d) a rendere, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, un parere per iscritto all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio, o, comunque, per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- e) a rendere obbligatoriamente parere scritto in ordine all'alea del giudizio e alla eventuale proposta di transazione giudiziale; l'Ente resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito;
- f) a relazionare per iscritto, periodicamente, almeno ogni sei mesi, ed in ogni caso entro il 30/06 ed il 31/12 di ogni anno, sullo stato della causa ai fini della determinazione del "fondo per rischi ed oneri".;
- g) a garantire la propria personale e pronta reperibilità attraverso la comunicazione di apposito

numero di telefono cellulare;

h) a garantire la propria presenza presso gli Uffici consortili per il tempo necessario a prendere conoscenza degli atti di pertinenza dell'incarico ricevuto e per fornire l'assistenza richiesta;

i) ad unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;

l) alla stretta osservanza del Codice Deontologico Forense.

Il Professionista, oltre a dover far pervenire prontamente al Consorzio a mezzo di posta elettronica/o PEC la documentazione depositata a comprova dell'attività svolta e dare puntuale informazione sull'andamento del giudizio, dovrà da questa informarsi in ordine alla eventuale sopravvenienza di deliberazioni o atti amministrativi o circostanze che in qualche modo possano avere rilevanza o ripercussioni sulla causa.

#### **ARTICOLO 4**

##### **OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA**

È fatto obbligo al professionista:

- di non avere in corso e di non accettare incarichi avverso il Consorzio o nei quali l'Ente sia comunque interessato, oltre a dichiarare, in costanza di iscrizione nell'Elenco degli Avvocati dell'Amministrazione, di non avere situazioni in conflitto con gli interessi dell'Ente medesimo;
- di comunicare prontamente al Consorzio l'insorgere di qualunque situazione di incompatibilità con l'incarico affidato prevista da norme di legge e dall'ordinamento deontologico professionale;
- di far osservare le stesse norme dagli Avvocati corrispondenti;
- di non azionare procedure monitorie in danno del Consorzio prima che siano trascorsi sei mesi dalla regolare richiesta di pagamento.

##### **DICHIARAZIONI**

Il professionista incaricato dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, il possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione all'Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle altre Giurisdizioni Superiori al n. \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ e comprovata esperienza professionale riferita alla Sezione prescelta di Diritto \_\_\_\_\_;
- iscrizione all'Albo professionale degli Avvocati del Foro di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ e comprovata esperienza professionale riferita alla Sezione prescelta di Diritto \_\_\_\_\_;
- possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
- godimento dei diritti civili e politici;

- di essere in possesso della polizza assicurativa n. \_\_\_\_\_ che dovrà essere adeguata al valore del giudizio tenuto conto anche di eventuali domande riconvenzionali;
- assenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la pubblica amministrazione;
- essere in regola con l'acquisizione dei crediti riconosciuti per la formazione continua degli avvocati;
- possesso dei requisiti di carattere generale prescritti dall'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
- essere in regola con il pagamento di imposte e tasse, contributi e oneri assistenziali e previdenziali;
- assenza di condanne penali e carichi pendenti per reati che incidano sulla moralità e condotta professionale nonché di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione e decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- assenza di sanzioni disciplinari attivate dall'Ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
- assenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse o di cause di inconferibilità, incompatibilità a svolgere l'incarico per il Consorzio, ai sensi della normativa vigente, del Codice Deontologico Forense, del Codice di comportamento anche alla luce del Piano Triennale per la Prevenzione e Corruzione del CSI;
- non avere in corso, alla data di presentazione della istanza, e non aver avuto nel triennio precedente, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il CSI;
- non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi;
- non avere rapporti di parentela, affinità entro il secondo grado, coniugio o convivenza con dipendenti del Consorzio, con il Direttore Generale, con Amministratori in carica;
- non appartenere ad Associazione, Organizzazione o Comitato (esclusi i partiti politici o sindacati) i cui ambiti di interesse possono interferire con l'incarico;
- accettare, incondizionatamente, in ogni sua parte il Regolamento disciplinante gli incarichi nonché ogni altro atto prodromico al conferimento dell'incarico, le condizioni, le modalità e i termini di affidamento determinati dal Consorzio per la istituzione e la tenuta dell'Elenco di

Avvocati e quanto disposto nello schema di convenzione;

- impegno a comunicare tempestivamente ogni modifica intervenuta alle dichiarazioni rese, qualora faccia venir meno i requisiti richiesti per mantenere l'iscrizione nell'Elenco;

## **ARTICOLO 5**

### **AUTONOMIA DEL PROFESSIONISTA**

L'opera professionale del professionista sarà svolta in autonomia, secondo la necessaria diligenza e competenza professionale e dovrà essere eseguita avvalendosi dell'organizzazione del proprio studio professionale.

E' categoricamente escluso ogni vincolo di subordinazione o di dipendenza o di esclusiva da parte del professionista nei confronti del Consorzio.

Gli incarichi affidati saranno svolti nell'ambito delle prestazioni professionali di lavoro autonomo, nel pieno rispetto delle relative norme fiscali e previdenziali, assicurando nella gestione degli stessi un elevato grado di professionalità e garantendo sempre la presenza alle udienze fissate dall'autorità giudiziaria.

## **ARTICOLO 6**

### **RISERVATEZZA**

Il Legale incaricato si impegna a mantenere la massima riservatezza su ogni documento ed informazione di cui avrà modo di prendere conoscenza in occasione dello svolgimento dell'incarico: tale vincolo di riservatezza si intende operante non solo durante, ma anche dopo la scadenza del rapporto con il Comune. Il mancato rispetto dell'impegno costituisce una causa di revoca dell'incarico.

## **ARTICOLO 7**

### **DIVIETO DI DELEGA**

Al Legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Consorzio, ad eccezione delle mere sostituzioni in udienza. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Consorzio, il Legale incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal Legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario

dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il Legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Consorzio. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Consorzio, salvo il rimborso delle spese del medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

## **ARTICOLO 8**

### **RINUNCIA AL MANDATO – RECESSO**

Il Legale ha facoltà di rinunciare al mandato per gravi sopravvenuti motivi, dandone preavviso idoneo a consentire l'affidamento dell'incarico ad altro legale, restando il precedente, in ogni caso, officiato del patrocinio fino alla nomina di un nuovo professionista. Il Consorzio si riserva la facoltà di revocare, in qualsiasi momento, l'incarico in oggetto, in caso di gravi inadempienza da parte del Legale ovvero quando dovesse incrinarsi il rapporto fiduciario o quando, sulla base delle liti trattate in precedenza, non sarà più ritenuto idoneo a tutelare gli interessi dell'Ente, senza che lo stesso possa alcunché pretendere, tranne il pagamento degli onorari e delle spese sostenute in misura proporzionale al servizio svolto. Il Legale, anche dopo la comunicazione di recesso, da qualunque parte esercitato, deve, comunque, assicurare il compimento degli adempimenti urgenti, la cui mancata effettuazione possa comportare decadenze e prescrizioni o, comunque, originare danni per gli interessi dell'Ente. In tutte le ipotesi innanzi indicate, il precedente difensore è tenuto a fornire al nuovo incaricato l'originale della produzione di parte dell'Ente. Il professionista ha comunque diritto al pagamento delle prestazioni effettuate sino alla data del recesso, con rimborso delle spese già sostenute (se documentate) ed erogazione del compenso per l'opera svolta. Il professionista oggetto di revoca di mandato, con la presente sottoscrizione, rinuncia a qualsiasi diritto nei confronti dell'Ente da azionarsi in via giudiziale ed accetta, di buon grado, le rinunce dell'Ente senza null'altro pretendere.

## **ARTICOLO 9**

### **OBBLIGHI DEL COMMITTENTE**

Il Consorzio si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale. Il Legale riceverà dagli uffici copia degli atti, salvo che per necessità di legge non debba essere acquisito l'originale, nel qual caso il Legale renderà dichiarazione impegnativa attestante il ritiro dell'atto e l'impegno a restituirlo non appena possibile.

## **ARTICOLO 10**

## **CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

I requisiti per ottenere l'incarico devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nell'avviso per la presentazione delle domande di ammissione e devono permanere alla data di eventuale incarico.

Fatte salve le eventuali responsabilità di carattere penale e/o disciplinare, al verificarsi di una delle condizioni d'incompatibilità o di qualunque altra circostanza espressa nel Regolamento disciplinante il conferimento degli incarichi da parte del Consorzio, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del cod. civ. e revocare il mandato conferito, senza diritto ad alcun corrispettivo e salva l'azione risarcitoria per i danni prodotti all'ente.

## **ARTICOLO 11**

### **COPERTURA ASSICURATIVA**

Il professionista comunica gli estremi della propria assicurazione da RC professionale: Compagnia: \_\_\_\_\_ numero polizza: \_\_\_\_\_ data di scadenza \_\_\_\_\_, massimale \_\_\_\_\_ e si impegna, a tenere attiva una copertura assicurativa dell'intero importo del contenzioso per tutta la durata dell'incarico

## **ARTICOLO 12**

### **TRACCIABILITA'**

Il professionista incaricato si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per quanto previsto dalla legge 136/2010, comunicando gli estremi del conto corrente dedicato, di cui fornirà agli uffici consortili gli estremi, unitamente alle generalità ed ai codici fiscali di tutti i soggetti eventualmente delegati ad operare.

## **ARTICOLO 13**

### **TUTELA DELLA PRIVACY E TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che i dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento saranno utilizzati esclusivamente per finalità unicamente connesse al conferimento dell'incarico di che trattasi, nonché conservati fino alla conclusione del procedimento presso il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera.

Finalità e base giuridica del trattamento: I dati personali sono trattati in funzione e per le finalità delle seguenti procedure:

1. Per l'affidamento dell'appalto, di cui alla determinazione di apertura del procedimento, nonché, con riferimento all'aggiudicatario;
2. Per l'affidamento dell'incarico di prestazione professionale;
3. Per la stipula e l'esecuzione del contratto di appalto o di prestazione professionale, con i connessi adempimenti contrattuali e di legge.

Ciascuna delle suddette finalità, ivi incluse le attività precontrattuali o propedeutiche alla finalizzazione degli accordi obbligazionari, rappresenta la base giuridica che legittima il trattamento in questione.

Specificamente:

- Necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ovvero ai fini dell'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'interessato (art. 6, par. 1, lett. b) del GDPR);
- Necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici a cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR); ad esempio, adempimento di obblighi di legge, regolamento o contratto, esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o amministrativa;
- Necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; in particolare per la gestione della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente (art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR).

In ragione delle citati basi giuridiche, pertanto, non si rende necessario acquisire il consenso degli interessati.

Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria.

Le operazioni eseguite sui dati sono: raccolta, controllo, registrazione e conservazione.

Destinatari dei dati personali: i dati personali potranno essere comunicati ad uffici interni e ad Enti Pubblici autorizzati al trattamento per le stesse finalità istituzionali sopra dichiarate.

Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: i dati personali non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'U.E..

Al termine della procedura i dati saranno conservati nell'archivio dell'Amministrazione appaltante

(secondo la specifica normativa di settore che disciplina la conservazione dei documenti amministrativi) e ne sarà consentito l'accesso secondo le disposizioni vigenti in materia. Fatto salvo il rispetto della normativa sul diritto di accesso, i dati personali non saranno comunicati a terzi se non in base a un obbligo di legge o in relazione alla verifica della veridicità di quanto dichiarato in sede di gara.

Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al RPD all'indirizzo: [rpd@csi.matera.it](mailto:rpd@csi.matera.it).

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.

Titolare del trattamento dei dati è il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera.

## **ARTICOLO 14**

### **CONTROVERSIE**

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviando alle norme del codice civile e a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate.

Eventuali controversie tra il Consorzio e il professionista saranno devolute alla A.G.O di Matera.

## **ARTICOLO 15**

### **NORME DI RINVIO.**

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia **REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI PATROCINIO E CONSULENZA LEGALE AD AVVOCATI ESTERNI** adottato con delibera dell'Amministratore Unico n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, alla normativa vigente in materia, alle disposizioni del Codice Civile in quanto applicabili e al Codice di Deontologia Forense.

a presente scrittura è redatta in triplice originale ed è soggetta a trascrizione in caso d'uso. Le

spese di registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Letto, confermato e sottoscritto.

Matera, \_\_\_\_\_

Avv. \_\_\_\_\_

Il Consorzio \_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ. il Professionista dichiara di approvare specificatamente gli artt. 2 (determinazione del compenso), 3 (modalità di espletamento dell'incarico) 4 (obblighi del professionista), 8 (divieto di delega), 9 (rinuncia al mandato – recesso), 10 (clausola risolutiva espressa).

Le parti, inoltre, dichiarano di aver accettato di buon grado e senza riserva alcuna tutti gli articoli e clausole del presente atto di convenzione che viene sottoscritto su tutte le parti che lo costituiscono.

Matera, \_\_\_\_\_

Avv. \_\_\_\_\_ Il Consorzio \_\_\_\_\_

**DIREZIONE**  
**Parere di regolarità tecnica**

Ai sensi dell'art. 23 del Regolamento di Contabilità, sulla presente proposta di delibera si esprime parere:

- favorevole  
 sfavorevole

In quanto \_\_\_\_\_

Matera,

Il Responsabile del Servizio

Ing. Giovanni Perrone

**DIREZIONE**

**Parere di legittimità**

Ai sensi dell'art. 7, comma 4 – lett. e), della L.R. n° 32/2014 sulla presente proposta di deliberazione si esprime parere legittimità:

- favorevole  
 sfavorevole

In quanto \_\_\_\_\_

Matera,

Il Direttore

Ing. Giovanni Perrone